

Sistema di Qualificazione Imprese Terna S.p.A.

Normativa Generale

Indice

1	Ambito normativo di riferimento	3
2	Definizioni	3
3	Istituzione, scopo e durata del sistema di qualificazione	3
4	Ambito applicativo	4
5	Articolazione dell'Albo Imprese qualificate	4
6	Soggetti ammessi	4
7	Presentazione della domanda di qualificazione	5
8	Contributo di qualificazione	5
9	Esame della candidatura e visita presso l'operatore economico	5
10	Requisiti	6
10.0	Requisiti di ordine generale	6
10.1	Requisiti di capacità economico-finanziaria	6
10.2	Requisiti tecnico-organizzativi	6
11	Rating di legalità	7
12	Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione	7
13	Requisiti dei consorzi	8
14	Approvazione della candidatura	8
15	Scadenza della qualificazione e rinnovo	8
16	Provvedimenti	9
17	Variazioni societarie	10
18	Sistema di qualificazione imprese estere	10
19	Trattamento dei dati generali dell'operatore economico	11
20	Pubblicità	12
	Allegato 1 "Gruppi Merceologici in regime di qualificazione"	13
	Tabella esplicativa relativa ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia	14

1 Ambito normativo di riferimento

- D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.
- Legislazione antimafia in vigore.
- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- Codice Etico adottato da Terna S.p.A.

2 Definizioni

Ai fini della presente Normativa si applicano le seguenti definizioni:

- "*Sistema*": sistema di qualificazione imprese di Terna S.p.A. istituito ai sensi dell'art.134 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- "*Comparti*": nell'ambito degli appalti di forniture, lavori, servizi, le diverse categorie merceologiche di interesse di Terna S.p.A. rispetto alle quali può essere richiesta la qualificazione. Il termine "gruppi merceologici" ha il medesimo significato.
- "*Operatore economico*": ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice Appalti, il termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
- "*Albo imprese qualificate*": banca dati centralizzata contenente l'elenco delle imprese qualificate.
- "*Portale Qualificazione*": portale per la gestione del processo di qualificazione, comprensivo della gestione delle richieste di qualificazione, del monitoraggio delle imprese qualificate e della gestione del personale/attrezzature relativo alle Imprese qualificate che operano nei cantieri di Terna.
- "*Classe di interpello*": importo massimo complessivo del totale delle commesse aggiudicabili all'impresa nell'arco di un anno.

3 Istituzione, scopo e durata del sistema di qualificazione

E' istituito presso Terna S.p.A. il sistema di qualificazione imprese espletato in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

L'Ufficio Qualificazione Fornitori della struttura Tutela Aziendale di Terna S.p.A. presiede all'intero processo di qualifica.

Il Sistema ha lo scopo di inserire in un Albo imprese qualificate, suddiviso per Gruppi Merceologici, gli operatori economici che, in possesso dei requisiti idonei ad ottenere la qualificazione, abbiano interesse a partecipare a gare per appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi.

Il sistema ha durata indeterminata.

Gli operatori economici possono presentare domanda di qualificazione in ogni momento di durata del Sistema.

Qualora nuove ed inderogabili disposizioni di legge contrastino con il contenuto delle disposizioni della presente normativa, queste ultime devono ritenersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente.

4 Ambito applicativo

Il sistema di qualificazione è rivolto a specifici ambiti merceologici individuati nell'Allegato 1 "Gruppi Merceologici in regime di qualificazione". Terna S.p.A. si riserva la facoltà di integrare/variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione dei gruppi merceologici in relazione alle proprie esigenze.

Terna S.p.A., in presenza di comparti merceologici qualificati, appalta lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi facendo ricorso agli operatori economici qualificati nel gruppo merci di appartenenza e con riferimento alla classe di interpello posseduta.

5 Articolazione dell'Albo Imprese qualificate

L'Albo imprese Qualificate contiene l'elenco degli operatori economici idonei con l'indicazione del gruppo merceologico e della classe di interpello attribuita.

La responsabilità della gestione dell'Albo è assicurata dall'ufficio Qualificazione Fornitori della struttura Tutela Aziendale di Terna S.p.A.

Le classi di interpello attribuibili per i gruppi merceologici riferiti a lavori, forniture e servizi sono le seguenti:

- fino ad Euro 200.000,00
- fino ad Euro 500.000,00
- fino ad Euro 1.000.000,00
- fino ad Euro 2.000.000,00
- fino ad Euro 3.000.000,00
- fino ad Euro 4.000.000,00
- fino ad Euro 6.000.000,00
- fino ad Euro 8.000.000,00
- fino ad Euro 10.000.000,00
- illimitata (convenzionalmente stabilita superiore ad Euro 12.000.000).

Per i gruppi merceologici riferiti ad incarichi professionali non è prevista l'attribuzione della classe di interpello.

6 Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare domanda di qualificazione a Terna S.p.A. i seguenti soggetti:

- a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative.
- b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
- c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui l'art.45 comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- d) I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
- e) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
- f) Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

g) I soggetti di cui all'art. 46 comma 1, lettere a), b), c), d) e f) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

Non è invece previsto un processo di qualifica per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), data la loro specifica durata, che è di carattere temporaneo ed occasionale.

7 Presentazione della domanda di qualificazione

L'operatore economico che intende essere ammesso al procedimento di qualificazione deve inoltrare la propria candidatura avvalendosi esclusivamente del Portale Qualificazione di Terna.

Gli operatori economici devono:

- Registrarsi al Portale Qualificazione, inserendo le informazioni sull'azienda.
- Selezionare il/i gruppo/i merceologici di interesse fornendo tutte le informazioni richieste ed allegando la prevista documentazione a supporto.
- Inoltrare la richiesta di qualificazione, tramite apposita funzionalità del portale.

La domanda di qualificazione prevede il versamento di un contributo, secondo quanto previsto nel successivo capitolo 8 della presente normativa.

Per le imprese che registrate al Portale di Qualificazione di Terna, non operano al sistema per più di un anno, si provvederà alla cancellazione dell'utenza dal sistema stesso e della/e relativa/e candidatura/e.

8 Contributo di qualificazione

L'operatore economico, deve corrispondere a Terna S.p.A., un contributo, tramite bonifico bancario, di importo pari a:

- Euro 1.500,00 (+ IVA), per i gruppi merceologici relativi a lavori, forniture e servizi (Allegato 1)
- Euro 500,00 (+ IVA), per i gruppi merceologici relativi ad incarichi professionali (Allegato 1)

a copertura dei costi sopportati per lo svolgimento della procedura di qualificazione.

9 Esame della candidatura e visita presso l'operatore economico

Al fine dell'ottenimento della qualificazione per un determinato comparto merceologico, l'operatore economico deve soddisfare contemporaneamente i requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, come specificato nel successivo capitolo 10 della presente normativa.

Terna S.p.A., verificata la sussistenza e la completezza dei requisiti, avvia l'esame della richiesta di qualificazione che terminerà entro i successivi sei mesi.

Qualora la documentazione presentata sia incompleta o errata, Terna S.p.A. si riserva di richiedere le necessarie integrazioni o la produzione di ulteriore documentazione. In tal caso si interrompe il termine di sei mesi fino al momento in cui la documentazione non risulterà completa.

L'operatore economico si rende disponibile ad accettare un'eventuale visita degli esperti Terna S.p.A. presso i propri uffici e stabilimenti/cantieri con relativo addebito dei costi per un importo massimo di Euro 5.000,00.

10 Requisiti

L'operatore economico richiedente la qualificazione per un determinato comparto merceologico, deve comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale, requisiti di capacità economico-finanziaria e requisiti tecnico-organizzativi, previsti dalla presente normativa e dei requisiti del gruppo merceologico specifico.

Il mancato possesso ovvero la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti, comporta il mancato ottenimento della qualificazione ovvero la cancellazione dall'Albo imprese qualificate.

10.0 Requisiti di ordine generale

L'operatore economico deve prendere espressamente atto del fatto che Terna S.p.A. ha adottato un Codice Etico e un modello di Organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, impegnandosi a tenere una condotta in linea con i principi enunciati nei suddetti documenti.

L'operatore economico deve dimostrare di essere in possesso di ciascuno dei requisiti d'ordine generale previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per l'affidamento di appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, nonché dei relativi subappalti. A tal fine l'impresa deve attestare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/ 2016 e s.m.i., mediante l'apposito documento presente sul Portale Qualificazione.

10.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria

L'adeguata capacità economico-finanziaria dell'operatore economico è dimostrata attraverso:

- Disponibilità di adeguati mezzi finanziari
- Affidabilità economico-finanziaria valutata con riferimento alle gestioni consuntivate
- Esistenza di quota significativa di valore aggiunto operativo
- Presenza di una quota minima del costo del lavoro per le imprese appaltatrici
- Proprietà di una quota significativa di attrezzature necessarie in relazione allo specifico comparto (anche nei casi in cui l'impresa si avvalga di apparecchiature e componenti di produzione di terzi e/o di licenze, brevetti o progettazione di terzi per prestazioni ingegneristiche)
- Nel caso di imprese che si configurano come gruppi societari, oltre all'impresa che effettua la richiesta di qualificazione, viene valutata l'affidabilità economico-finanziaria dell'eventuale impresa a cui fa capo lo stabilimento produttivo, facente parte comunque del gruppo
- Periodicamente verranno effettuate delle verifiche sullo stato di salute economico finanziario dell'impresa qualificata.

10.2 Requisiti tecnico-organizzativi

L'operatore economico deve dimostrare di essere in possesso di seguenti requisiti:

- Esperienza nei gruppi merceologici per i quali si effettua la qualificazione o in gruppi merceologici assimilabili; a tal fine, è considerata valida l'esperienza pregressa di società o rami d'azienda effettivamente acquisiti ed incorporati nell'impresa. È altresì considerata valida l'esperienza acquisita mediante l'assunzione di personale specialistico ad integrazione della capacità lavorativa esistente.
- Referenze relative a precedenti forniture, appalti e servizi.
- Disponibilità di mezzi, tecnologia, linee di produzione e personale qualificato, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali.
- Il personale minimo richiesto nelle strutture tecniche, gestionali e operative deve essere regolarmente e stabilmente inquadrato negli organici aziendali.

- Sistema di Gestione della Qualità aziendale (SGQ) conforme alla Norma UNI EN ISO 9001 vigente, rilasciato da organismi appositamente accreditati, specifico per la tipologia oggetto della qualificazione.
- Esistenza di procedure documentate adottate per la tutela ambientale.
- Esistenza di procedure documentate adottate per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Ciascun gruppo merceologico prevede ulteriori specifici requisiti indicati nel relativo documento dei requisiti presente sul Portale Qualificazione.

11 Rating di legalità

L'operatore economico dovrà indicare l'eventuale possesso del Rating di legalità (di cui all'art. 5-ter del Decreto-legge 1/2012, come modificato dal Decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012), strumento volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale.

Il possesso del Rating di legalità si prefigura quale fattore premiante ai fini dell'attribuzione della classe di interpello.

12 Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al precedente capitolo 10 si richiede la presentazione della seguente documentazione:

- Atto costitutivo e statuto (con eventuali modificazioni) dell'impresa.
- Organigramma dell'impresa.
- Certificato di iscrizione nella sezione ordinaria dell'Ufficio del Registro delle Imprese rilasciato dalla competente Camera di Commercio (CCIAA).
- In merito all'acquisizione da parte di Terna S.p.A. della documentazione antimafia, composta dalla comunicazione e informazione antimafia, si rende noto che la stessa deve essere richiesta per tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), in relazione al tipo di società, di consorzio, etc., come indicato nel modulo "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011", allegato al presente documento, fermo restando che, ai fini dell'acquisizione dell'informazione antimafia, la verifica riferita ai suddetti soggetti deve essere estesa anche nei confronti dei rispettivi familiari conviventi.
Con riferimento alla comunicazione antimafia, è sufficiente presentare un'autocertificazione sostitutiva attestante l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione e divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). In seguito, Terna S.p.A. procederà ad acquisire l'informazione antimafia direttamente dalla Prefettura territorialmente competente in cui ha sede legale l'impresa.
In caso di Consorzio ordinario di concorrenti o di Consorzio stabile, l'acquisizione della documentazione antimafia deve essere relativa a ciascuna impresa costituente il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice, nonché dal Consorzio stabile stesso.
- Visura storica rilasciata dalla Camera di Commercio competente.
- Libro unico del lavoro.
- Certificato generale del casellario giudiziale che attesti, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'inesistenza di sentenze definitive di condanna che incidono sulla moralità professionale.
- Certificato dei carichi pendenti che attesti, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art.80, comma 5, lettera c).
- Bilanci (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) relativi agli ultimi tre esercizi amministrativi dell'impresa e documentazione associata (relazione sulla gestione, verbale assemblea ordinaria, etc.).
- DURC (documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'impresa richiedente la qualificazione. La validità di tale documento è di 3 mesi dalla data del rilascio.
- Portafoglio ordini.

- l) Certificato Sistema Qualità.
- m) Copia del bonifico emesso a favore di Terna S.p.A.
- n) RSPP (lettera di conferimento con relativa accettazione e corsi effettuati).
- o) RLS (lettera di conferimento con relativa accettazione e corsi effettuati).
- p) Attestati di qualificazione di persona esperta (PES) e persona avvertita (PAV), ove previsto, così come stabilito dalle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27.
- q) In caso di Consorzi, inoltre, deve essere presentata adeguata documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo.

I documenti devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 134, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

13 Requisiti dei consorzi

I consorzi potranno conseguire la qualificazione solo previa qualificazione delle singole imprese qualificate alle attività del comparto di riferimento

In particolare, per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal consorzio sia da tutte le imprese facenti parte del consorzio e designate per la qualificazione.

I requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti tecnico-organizzativi devono essere posseduti e comprovati dal consorzio e possono essere computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Qualora una singola impresa qualificata per uno specifico comparto successivamente aderisca, per il medesimo comparto, ad un consorzio, non verrà più interpellata singolarmente alle gare relative a quel comparto.

Ogni impresa qualificata non può aderire a più di un consorzio.

Nel caso di un'impresa produttrice che per la commercializzazione dei propri prodotti si avvale di una società di intermediazione, anche quest'ultima può essere ammessa al procedimento di qualificazione, previo l'accertamento della sussistenza di vincoli giuridici tra i due soggetti. In tal caso i requisiti tecnici e di sistema qualità sono, di norma, verificati solo sull'impresa produttrice, mentre i requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziari sono verificati su entrambe le imprese.

14 Approvazione della candidatura

L'esito del procedimento di qualificazione con la relativa classe di interpello assegnata, che resterà invariata per l'intera durata del periodo di qualificazione, sarà comunicato con lettera raccomandata a/r.

In caso di esito negativo Terna comunicherà, inoltre, i motivi del rigetto della richiesta di qualificazione.

L'esito negativo del procedimento di qualificazione, non comporta alcun rimborso del contributo di cui al precedente capitolo 8.

15 Scadenza della qualificazione e rinnovo

La qualificazione ha durata triennale.

Entro la scadenza del triennio di validità l'impresa qualificata è tenuta a riavviare il procedimento di qualificazione, seguendo l'apposita procedura per il rinnovo presente sul Portale Qualificazione.

La procedura di rinnovo può essere avviata solamente nell'ultimo semestre di validità dell'idoneità dell'impresa. Qualora l'impresa non presenti, entro il suddetto termine di scadenza della qualificazione, richiesta di rinnovo completa delle informazioni necessarie, la stessa decadrà dalla qualificazione.

Una volta spirato il termine utile per la procedura di rinnovo, l'impresa, per poter essere nuovamente iscritta nell'Albo delle imprese qualificate, dovrà presentare una nuova richiesta di qualificazione.

Terna S.p.A. si riserva di concludere l'esame della procedura di rinnovo entro tre mesi dalla data in cui si dispone di tutte le necessarie informazioni.

Qualora la documentazione presentata sia incompleta o errata, Terna S.p.A. si riserva di richiedere le necessarie integrazioni o la produzione di ulteriore documentazione. In tal caso si interrompe il termine dei tre mesi fino al momento in cui la documentazione non risulterà completa.

16 Provvedimenti

Terna S.p.A. si riserva, qualora venga a conoscenza di fatti o circostanze pregiudizievoli documentati, relativi all'operatore economico qualificato e/o al suo operato nell'ambito di gare e/o ordini di cui risultasse titolare, di adottare i provvedimenti più appropriati in relazione alla rilevanza di tali evidenze, quali la lettera di richiamo, lettera di diffida, avvio del procedimento di revoca/sospensione della qualifica, sospensione, revoca e decadimento della qualifica.

- a) Lettera di richiamo, nel caso in cui vengano ravvisati determinati eventi che necessitano una segnalazione, al fine di prevenire la reiterazione degli stessi.
- b) Lettera di diffida, nel caso in cui l'impresa non fornisca, nei termini prescritti, la documentazione richiesta al fine di effettuare le verifiche relative alla permanenza dei requisiti dichiarati.
- c) Avvio del procedimento di revoca/sospensione della qualifica concedendo all'impresa un termine perentorio per produrre controdeduzioni.
- d) Sospensione: di norma, la sospensione della qualificazione ha durata semestrale ed al termine del periodo l'impresa è tenuta a comunicare a Terna S.p.A. le misure adottate per garantire il superamento delle condizioni che hanno determinato la sospensione stessa. In taluni casi la sospensione può essere disposta a soli fini sanzionatori; in tali casi, al termine del periodo di sospensione l'idoneità viene ripristinata d'ufficio. La sospensione viene comminata a fronte di eventi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Gravi inadempienze in sede di esecuzione dei contratti o durante le procedure di gare.
 - Sopravvenuta inaffidabilità economico-finanziaria ovvero tecnico gestionale dell'impresa.
 - Mutamenti sostanziali nelle tipologie di produzione, lavori e/o servizi.
 - Risoluzione dei contratti per colpa.
 - Sottoposizione a procedure di esecuzione concorsuale (fallimento, concordato fallimentare o preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria).
 - Liquidazione dell'impresa.

In tali casi, il ripristino dell'idoneità viene riconosciuto al superamento delle cause che ne hanno determinato la sospensione. Il provvedimento comporta, per l'impresa, il mancato invito alle successive gare che verranno indette mediante il Sistema e l'inammissibilità alla presentazione delle rispettive offerte ovvero la nullità delle stesse qualora siano state presentate antecedentemente o successivamente rispetto alla data di emissione del provvedimento in questione. Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di impresa aggiudicataria, Terna S.p.A., si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'aggiudicazione,

la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno. L'impresa sospesa potrà, con richiesta documentata, chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'adozione della misura.

- e) Revoca: a fronte di eventi di estrema gravità o di reiterate inosservanze già penalizzate attraverso precedenti sospensioni o reiterate lettere di richiamo relativamente anche a motivazioni di diversa natura.
- f) Tale provvedimento può essere disposto anche nei confronti di un'impresa che abbia ottenuto il giudizio di idoneità, ma che a seguito dell'acquisizione da parte di Terna S.p.A., dell'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente, siano ravvisate circostanze pregiudizievoli ostative alla qualifica.
- g) In caso di revoca della qualificazione, l'impresa potrà presentare una nuova richiesta di qualificazione non prima di un anno dalla data di comunicazione della sua esclusione dall'Albo delle imprese qualificate. Il relativo procedimento potrà essere avviato solo dopo che Terna S.p.A. abbia verificato il venir meno delle condizioni che avevano determinato la revoca della qualificazione.
- h) Decadenza della qualifica, nel caso in cui l'impresa:
 - a seguito di lettera di diffida/sospensione, non presenti nei termini richiesti, la documentazione comprovante la permanenza dei requisiti dichiarati;
 - rinunci espressamente alla qualifica;
 - ceda un ramo d'azienda ad altra impresa, avente ad oggetto l'attività specifica oggetto di qualificazione.
- i) Riduzione della classe di interpello, a seguito del verificarsi di specifici eventi che determinano un downgrading dell'affidabilità dell'impresa.
- j) Lettera di richiamo al dipendente dell'impresa, nel caso in cui lo stesso si renda responsabile di inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/08.
- k) Sospensione della validità dell'attestato di formazione del dipendente dell'impresa, conseguito nei corsi previsti da Terna SpA, a fronte di gravi inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/08.
- l) Nel caso in cui durante il percorso di qualificazione, sia per idoneità che per rinnovo, si dovessero verificare eventi ostativi alla conclusione del procedimento di qualificazione, può essere adottato il provvedimento di sospensione dell'esame della candidatura.

17 Variazioni societarie

L'operatore economico qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente a Terna Spa eventuali mutamenti significativi intervenuti nella propria struttura o nella proprietà (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, trasformazioni, subentro nuova consorziata/associata anche se non qualificata). Nel caso in cui si ravvisi una modifica sostanziale nell'ambito della struttura societaria di un'impresa già qualificata, Terna Spa si riserva la facoltà di variare la classe d'interpello assegnata, anche prima della scadenza della qualificazione.

Terna S.p.A. si riserva di concludere le analisi conseguenti ai mutamenti di cui sopra e di comunicarne l'esito entro tre mesi dalla data in cui si dispone di tutte le necessarie informazioni.

Fino alla comunicazione dell'esito Terna S.p.A. si riserva di non interpellare l'operatore economico qualificato alle gare indette.

18 Sistema di qualificazione imprese estere

L'operatore economico deve avere un'organizzazione tecnico-commerciale di assistenza post-vendita adeguata a soddisfare in maniera efficace ed efficiente i requisiti di assistenza di cui al successivo comma.

In particolare, è richiesta la presenza, sul territorio italiano/europeo, di una sede del fornitore dotata di:

- Un ufficio tecnico con la documentazione (procedure di manutenzione, schede tecniche etc.) e mezzi necessari per dare una adeguata e pronta consulenza e/o supporto in caso di intervento per guasto del componente/materiale/apparecchiatura fornito.
- Un ufficio commerciale in grado di seguire la gestione degli ordini in corso.

In sede di qualificazione il fornitore deve comprovare di essere in grado di fornire un adeguato servizio di assistenza post-vendita per tutto il territorio italiano documentabile tramite il possesso dei requisiti elencati nel comma successivo.

Il fornitore deve essere in grado di:

- Rapportarsi con la massima efficienza, in lingua italiana, con il personale tecnico di Terna S.p.A. per ogni problematica inerente il componente/materiale/apparecchiatura fornito, anche per ciò che attiene il suo corretto funzionamento nell'impianto in cui è inserito.
- Intervenire in impianto, in funzione della criticità del componente/materiale/apparecchiatura, entro le 24/48 ore dalla segnalazione del guasto per avviare tutte le azioni necessarie a risolvere il guasto stesso.
- Fornire consulenza nell'ambito dell'attività di diagnosi dei guasti, anche con riferimento a quelli che dovessero verificarsi nell'impianto in cui il componente/materiale/apparecchiatura è inserito e che dovessero ragionevolmente risultare ad esso riconducibili e/o rapportabili.
- Nel caso di materiale non soggetto a riparazione ad effettuare entro le 24/48 ore dalla segnalazione di guasto la sostituzione attraverso la disponibilità di scorte.
- Garantire l'assistenza di cui ai punti precedenti anche nei casi in cui dovessero intervenire variazioni della produzione che interessino, in tutto o in parte, il componente/materiale/apparecchiatura fornito (cessazione della produzione, sostituzione con altro prodotto simile, grado di compatibilità del nuovo prodotto nell'impianto in cui è installato quello di precedente produzione, disponibilità di parti di ricambio di componenti/ apparecchiature fuori produzione etc.).
- Segnalare evidenze sul componente/materiale/apparecchiatura che inducono a verifiche immediate nell'ottica della prevenzione del guasto ai fini diagnostici.
- Avere un'organizzazione (procedure, accordi con spedizionieri etc.) idonea a garantire la disponibilità di parti di ricambio.

19 Trattamento dei dati generali dell'operatore economico

Terna si riserva di divulgare i dati generali dell'operatore economico quali, ragione sociale, tipo fornitore (singolo o consorziato), data scadenza idoneità ed indirizzo e-mail, previo consenso al trattamento degli stessi rilasciato mediante apposita sottoscrizione della dichiarazione richiesta nell'ambito del percorso di qualificazione di Terna S.p.A.

I dati generali verranno divulgati esclusivamente in occasione delle casistiche sotto riportate, a fronte di esplicita richiesta scritta da parte di impresa qualificata che, a sua volta, abbia acconsentito al trattamento dei dati sopra citati.

Infine, la consegna delle informazioni avrà luogo, previa sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'impresa richiedente, di un'apposita clausola di riservatezza.

Di seguito le casistiche di riferimento:

- a) Costituzione di un RTI, per partecipazione a gare.
- b) Concessione del subappalto, in sede di esecuzione di contratti che consentano il subappalto.
- c) Certificazione di accessori a prodotti soggetti a qualificazione dei fornitori.

20 Pubblicità

L'avviso del sistema di qualificazione Terna S.p.A., redatto in lingua italiana, è pubblicato, con cadenza annuale, con le modalità indicate dall'art. 128, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nello stesso avviso sono indicati i Gruppi Merceologici oggetto di qualificazione nonché il recapito presso cui gli interessati possono chiedere le informazioni necessarie.

Le eventuali modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d'idoneità necessari per la qualificazione al sistema verranno comunicate agli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul Portale di qualificazione.

Allegato 1 “Gruppi Merceologici in regime di qualificazione”

TIPOLOGIA	GRUPPO MERCEOLOGICO
FORNITURE	FCCE12 – Edifici prefabbricati industriali in cemento armato per stazioni elettriche AT
	FECA02 – Cavi AT isolati con elastomeri XLPE
	FECA05 – Cavi BT isolati con PVC non propaganti incendio
	FECA18 – Funi di guardia con fibre ottiche per linee aeree AT (OPGW)
	FECN01 – Conduttori metallici per linee elettriche AT
	FECE01 – Chioschi prefabbricati metallici
	FEEM06 – Equipaggiamenti e morsetteria AT
	FEGE04 – Gruppi elettrogeni per servizi ausiliari di stazione elettriche AT
	FEIN02 – Interruttori AT (SF6)
	FEIT02 – Isolatori AT in porcellana
	FEIT03 – Isolatori in vetro temprato per linee aeree AT
	FEQE14 – Quadri BT c.a. e c.c. per servizi ausiliari
	FEQE21 – Raddrizzatori
	FEQE28 – Inverter, gruppi statici di continuità
	FERP07 – Protezioni elettriche impianti di produzione e trasmissione
	FESC01 – Scaricatori AT
	FESE04 – Sezionatori AT 170 – 420 kV
	FESO01 – Sostegni tubolari monostelo 132 – 380 kV
	FESO02 – Sostegni tubolari per Stazioni Elettriche AT
	FESO27 – Sostegni in acciaio a traliccio linee e portali AT 380-220-150 KV e/o MT
	FEST04 – Apparecchiature prefabbricate involucro metallico AT SF6
	FETM25 – Trasformatori di misura AT (TA e TVC)
	FETR05 – Trasformatori AT/MT
	FETR11 – Trasformatori e autotrasformatori AT/AT
	FIHC03 – Serventi
	FIHD04 – PC, Notebook e Stampanti
	FTTE08 – Sistemi di protezione comando e controllo stazioni elettriche
	FTTE11 – Substation Automation System
	FTTT03 – Bobine di sbarramento
	FTTT07 – Sistemi di trasmissione ad onde convogliate
LAVORI	FASS51 – impianti antintrusione
	LCCO09 – Verniciatura sostegni linee elettriche AT
	LELE02 – Lavori su elettrodotti 150 kV
	LELE04 – Lavori su elettrodotti 380 kV
	LELE08 – Lavori di posa cavi AT 132-150 kV
	LELE09 – Lavori di posa cavi AT 220-380 kV
	LESC02 – Stazioni elettriche – Montaggi elettrici ed elettromeccanici
	LESC03 – Opere civili per impianti di trasformazione e distribuzione energia elettrica
	MELE06 – Taglio piante in prossimità della rete nazionale AT
SERVIZI	SLGR01 – Gestione Rifiuti
	SLGS01 – Manutenzione Impianti Tecnologici
	SLGS02 – Manutenzione aree a verde e giardinaggio
	SLGS03 – Pulizie, disinfestazione, derattizzazione
	SLIT01 – Servizi professionali IT
	SLIT02 – Cyber Security
INCARICHI PROFESSIONALI	SPPT57 - Direzione Lavori
	SPPT58 - Incarichi relativi alla sicurezza

Tabella esplicativa relativa ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia

(ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011)

Tipo d'impresa	Soggetti interessati
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa. 2. Direttore tecnico (se previsto) di cui all'art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come "l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori". 3. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico.
Associazioni	1. Legali rappresentanti. 2. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti). 3. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti).
Società di capitali o cooperative con n. soci superiore a 4	1. Legale rappresentante. 2. Procuratori generali e procuratori speciali. 3. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri). 4. Direttore tecnico (se previsto) di cui all'art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come "l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori". 5. Responsabile tecnico (se previsto), se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico. 6. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti). 7. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, (se previsti).

Società di capitali o cooperative con n. soci pari o inferiori a 4	1. Legale rappresentante. 2. Procuratori generali e procuratori speciali. 3. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri). 4. Direttore tecnico (se previsto) di cui all'art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come "l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori". 5. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico. 6. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti). 7. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001, (se previsti). 8. Socio (in caso di società unipersonale). 9. Socio di maggioranza: "persona fisica o giuridica" che detiene la maggioranza delle quote o azioni della società interessata. Qualora i soci detengano la medesima percentuale di quote/azioni di capitale della società interessata, non troveranno applicazione i successivi punti 9.1; 9.2; 9.3. 9.1 Socio di maggioranza persona fisica con residenza in Italia o all' Estero. 9.2 Socio di maggioranza persona giuridica con sede in Italia. 9.3 Socio di maggioranza persona giuridica con sede all'estero.
Società semplice e in nome collettivo	1. Tutti i soci. 2. Direttore tecnico (se previsto) di cui all'art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come "l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori". 3. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico. 4. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti). 5. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001, (se previsti).
Società in accomandita semplice	1. Soci accomandatari. 2. Direttore tecnico (se previsto) di cui all'art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come "l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori". 3. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico. 4. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti). 5. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001, (se previsti).

Società estere con sede secondaria in Italia	1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia. 2. Direttore tecnico (se previsto) di cui all'art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come "l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori". 3. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico. 4. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti). 5. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001, (se previsti). 6. Società straniera controllante (socio unico o di maggioranza) con sede secondaria in Italia, occorre inserire i soggetti che la rappresentano stabilmente in Italia. 6.1. Società straniera controllante (socio unico o di maggioranza) priva di sede secondaria in Italia occorre inserire i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o direzione dell'impresa.
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa. 2. Società straniera controllante (socio unico o di maggioranza) con sede secondaria in Italia, occorre inserire i soggetti che la rappresentano stabilmente in Italia; 2.1. Società straniera controllante (socio unico o di maggioranza) priva di sede secondaria in Italia, occorre inserire i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o direzione dell'impresa.
Società personali	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata. 2. Direttore tecnico (se previsto) di cui all'art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come "l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori". 3. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico. 4. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti). 5. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001, (se previsti).
Società consortili di capitali, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. Legale rappresentante. 2. Procuratori generali e procuratori speciali. 3. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri). 4. Direttore tecnico (se previsto) di cui all'art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come "l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori". 5. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico.

	6. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti). 7. Ciascuno dei consorziati. 8. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001, (se previsti).
ConSORZI ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. Legale rappresentante. 2. Eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri). 3. Direttore tecnico (se previsto) di cui all'art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come "l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori". 4. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico. 5. Imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione). 6. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti). 7. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001, (se previsti).